



## **CAPITANERIA DI PORTO BARI**

### **ORDINANZA N. 60/05**

#### **IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:**

**VISTO** Il Decreto legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003 – “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” ;

**VISTA** La nota n.80/047191 in data 30 luglio 2003 – “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuto prodotti dalle navi ed i residui del carico” – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

**VISTA** La Direttiva GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 “Applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Unità destinate alla nautica da diporto”, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

**VISTO** Il Decreto Legislativo n.436 del 14.08.1996 in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto, nonché delle norme tecniche emanate a prevenzione dell’inquinamento marino a liquami di bordo;

**VISTO** L’annesso IV della convenzione internazionale MARPOL 73/78 così come emendato dalla Risoluzione MEPC51/5 in data 12 settembre 2003, entrato in vigore in data 01.08.2005;

**VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**Considerata** la necessità di regolamentare il trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore di 15 persone che approdano nel Porto Vecchio di Bari, nel Porto di Santo Spirito, Palese e Torre a Mare e Mola di Bari, ovvero che navigano nelle acque ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Bari;

### **ORDINA**

- 1- E’ fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell’ambito dei porti in premessa citati, nonché negli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni esistenti nell’ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Bari, nonché lungo tutto il litorale di giurisdizione;

- 2- Fino alla piena attuazione dell'annesso IV Marpol, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol, soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita;
- 3- Alle unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone si applica invece la normativa Marpol a decorrere dal 1° agosto 2005;
- 6- I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.1174 del Codice della Navigazione e dall'art.13 comma 4 Decreto legislativo n. 182/2003.
- 7- E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

**Bari, lì 30.08.2005**

**f.to IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Giuseppe CIULLI**